

VERBALE DI ACCORDO

In data 16 luglio 2020,

tra

BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche "CARIGE"), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige (di seguito, anche "GRUPPO")

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo e gli Organismi Sindacali aziendali delle seguenti Organizzazioni Sindacali

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

si è convenuto quanto segue.

Premessa

- a) con i Verbali di Accordo "Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023" e "Fondo di Solidarietà Quota 100", sottoscritti in data 20/11/2019, le Parti hanno definito specifiche modalità condivise di gestione di cessazioni anticipate dal servizio su base volontaria fino a n. 680 unità complessive a livello di Gruppo;
- b) al riguardo, il Verbale di Accordo "Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023" ha previsto (articolo 9) un momento di verifica tra le Parti, da svolgersi entro il 25/6/2020, relativamente al numero complessivo delle/dei lavoratrici/lavoratori del Gruppo aderenti ad una delle possibilità di cessazione anticipata dal servizio come sopra condivise tra le Parti;
- c) con specifico riferimento al caso in cui dalla verifica in questione fosse emerso un numero complessivo di adesioni inferiore alle n. 680 cessazioni anticipate dal servizio indicato alla lettera a) che precede, la disposizione in argomento ha previsto la possibilità di attivare una finestra di accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, aggiuntiva rispetto a quelle già disciplinate dal Verbale di Accordo "Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023", riservata a coloro che maturino il diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici pubblici a partire dall'1/2/2028 ed entro l'1/7/2028, con cessazione dal servizio a decorrere dall'1/7/2023 (ultimo giorno di servizio: 30/6/2023);
- d) in data 25/6/2020 le Parti hanno dato corso al previsto momento di verifica, dal quale è emerso un numero di aderenti alle diverse possibilità di cessazione anticipata dal servizio disciplinate dai suddetti Verbali di Accordo sottoscritti dalle Parti il 20/11/2019 inferiore a n. 680 unità. Nella circostanza, la Banca ha evidenziato che diversi dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici di cui alla lettera c) che precede hanno manifestato interesse ad aderire all'eventuale finestra suppletiva del Fondo di Solidarietà indicata alla medesima lettera c) che precede, in caso di relativa effettiva attivazione;
- e) le Parti hanno conseguentemente dato corso allo specifico confronto previsto dalla sopra richiamata disposizione del Verbale di Accordo "Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Articolo 2

Al personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi che, in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, maturi il diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici pubblici a partire dall'1/2/2028 ed entro l'1/7/2028, anche se con diritto al mantenimento in servizio, viene riconosciuta – nei limiti e con le modalità di cui al presente Verbale di Accordo – la possibilità di accedere, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito” di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modificazioni (di seguito, “Fondo di Solidarietà”). Quanto precede, ferme restando le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 (“Modifiche al sistema previdenziale”) del citato Verbale di Accordo “Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023” sottoscritto il 20/11/2019.

Articolo 3

Quanto previsto dall'articolo 2 che precede troverà attuazione mediante attivazione di una finestra di accesso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà”, aggiuntiva rispetto a quelle già disciplinate dal Verbale di Accordo “Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023”, riservata al personale indicato allo stesso articolo 2 che precede, fermo restando il limite complessivo di n. 680 cessazioni anticipate dal servizio su base volontaria di cui alla lettera a) delle premesse.

La finestra in argomento avrà decorrenza dall'1/7/2023, con cessazione dal servizio del personale interessato in data 30/6/2023 (ultimo giorno di servizio).

Articolo 4

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 3 che precede dovranno essere presentate entro il 31/3/2021, mediante presentazione dell'allegato modulo (allegato A) debitamente compilato.

Fermo restando il sopra ricordato limite complessivo di n. 680 cessazioni, le domande saranno accolte in base al seguente ordine di priorità progressiva:

- a. lavoratrici/lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, siano portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 e abbiano comunicato tale situazione alla Banca – personale disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
- b. in via subordinata, personale che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, risulti assente dal servizio da almeno 6 mesi per malattia documentata, ovvero che comunque non presti servizio attivo per qualsiasi causale da almeno 6 mesi;
- c. in via ulteriormente subordinata, lavoratrici/lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, assistano con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla Legge n. 104/92 – il coniuge ovvero il convivente more uxorio, o un parente di primo grado con handicap in condizioni di gravità e abbiano comunicato tale situazione alla Banca;
- d. in via ulteriormente subordinata, maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
- e. in via ulteriormente subordinata, maggiore età anagrafica;
- f. in via residuale, ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà.

Entro il 20/4/2021, la Banca comunicherà ai lavoratrici/lavoratori interessati l'esito della domanda.

In caso di accoglimento della relativa domanda, alle/ai lavoratrici/lavoratori verranno erogate le prestazioni straordinarie secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal suddetto Decreto Interministeriale n. 83486/2014 e successive modificazioni.

Allo scopo di salvaguardare la funzionalità operativa ed organizzativa, nonché di accompagnare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Banca eccezionalmente potrà individuare fra il personale di ogni ordine e grado, con riferimento alle caratteristiche professionali e funzionali necessarie all'organizzazione aziendale, un numero particolarmente contenuto di risorse per le quali posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro avverranno con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso stesso, e saranno formalizzate mediante specifica intesa transattiva (di norma, davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del CCNL di settore) che definisca ogni profilo relativo all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione. Alla formalizzazione della suddetta intesa transattiva resta altresì subordinato il riconoscimento dei benefici correlati alle risoluzioni stesse.

Le/I lavoratrici/lavoratori interessate/i porranno in essere gli adempimenti amministrativi di loro competenza utili all'accoglimento della domanda.

Articolo 5

Nei confronti delle/dei lavoratrici/lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà troveranno applicazione le previsioni recate dall'articolo 5 ("Trattamenti accessori"), dall'articolo 6 ("Fruizione ferie, banca delle ore e recuperi di ogni altra natura") e dall'articolo 8 ("Ulteriori previsioni") ultimo e penultimo comma del citato Verbale di Accordo "Piano Strategico del Gruppo Banca Carige 2019/2023" sottoscritto il 20/11/2019.

Articolo 6

Le Parti si incontreranno entro il 15/4/2021 per constatare il numero complessivo delle/dei lavoratrici/lavoratori del Gruppo che hanno presentato domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore in applicazione delle previsioni del presente Verbale di Accordo, e per le opportune valutazioni condivise.

Articolo 7

Le norme contenute nel presente Verbale di Accordo hanno valenza generale, e sono applicabili nei confronti del personale dipendente di tutte le Banche del Gruppo.

Il presente Verbale di Accordo troverà applicazione nel pieno rispetto del complessivo quadro normativo e regolamentare, ivi comprese le istruzioni delle Autorità di Vigilanza.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo (che parte Aziendale sottoporà ai competenti organi), le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Verbale di Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e successive modificazioni e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.

BANCA CARIGE S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige)

**FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN/FALCRI –
SILCEA-SINFUB**